

Istituto Tecnico Superiore “A. Volta” Nuove Tecnologie della Vita - Codice
AUSA: 0000531706

**PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 1.5:
“4 “Istruzione e Ricerca”, Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli
asili nido alle università”, Investimento 1.5 “Sviluppo del sistema di formazione professionale
terziaria (ITS)”**

PROGETTO “ONE HEALTH HUB (OHH)”

**PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DI UN APPALTO
INTEGRATO E AD OGGETTO MISTO COMPRENDEnte LA PROGETTAZIONE, L’ESECUZIONE DEI
LAVORI E LA FORNITURA DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI E LABORATORIALI PER L’INTERVENTO DI
REALIZZAZIONE DEI NUOVI SPAZI LABORATORIALI DESTINATI AGLI STUDENTI DELL’ISTITUTO
TECNICO SUPERIORE PER LE NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA A.VOLTA**

Appalto integrato ai sensi dell’art. articolo 48, comma 5 decreto-legge n. 77 del 2021, convertito dalla
legge n. 108 del 2021.

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

CUP H94D23000950006 CIG B01F35F9B8



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



SCHEMA DI CONTRATTO

Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le Nuove Tecnologie della Vita Alessandro Volta

AREA Science Park - SS 14 km 163,5 Basovizza - 34149 Trieste (Italia)

C.F. 90142930321 - P.IVA 01253770323

www.itsvolta.it - info@itsvolta.it

INDICE

PREMESSE	5
ART. 1 PREMESSE, DOCUMENTI CONTRATTUALI E ALLEGATI	6
ART. 2 DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO	7
ART. 3 OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO	9
ART. 4 REFERENTI PER LE PRESTAZIONI CONTRATTUALI – DOMICILIO	10
ART. 5 PROGETTAZIONE	10
ART. 6 ESECUZIONE DEI LAVORI	11
ART. 7 FORNITURE	11
ART. 8 CONTROLLI	12
ART. 9 COLLAUDO E VERIFICA DI CONFORMITÀ	12
ART. 10 OSSERVANZA DELLE LEGGI APPLICABILI	12
ART. 11 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI IL DNSH, IL PNRR E I CAM	13
ART. 12 SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO	14
ART. 13 OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO	14
ART. 14 CORRISPETTIVO	14
ART. 15 SOSPENSIONE	15
ART. 16 SUBAPPALTO	15
ART. 17 PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE	15
ART. 18 PAGAMENTI E CONTABILITÀ	16
ART. 19 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	17
ART. 20 RESPONSABILITÀ E MANLEVA	17
ART. 21 GARANZIE	18
ART. 22 MODIFICAZIONI DELLA STRUTTURA SOCIETARIA	19
ART. 23 RISOLUZIONE, RECESSO E CONDIZIONE RISOLUTIVA	19
ART. 24 CESSIONE DEL CONTRATTO	20
ART. 25 INCOMPATIBILITÀ	20
ART. 26 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	20
ART. 27 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	20

Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le Nuove Tecnologie della Vita Alessandro Volta

AREA Science Park - SS 14 km 163,5 Basovizza - 34149 Trieste (Italia)

C.F. 90142930321 - P.IVA 01253770323

www.itsvolta.it - info@itsvolta.it



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



ART. 28 SPESE, IMPOSTE E TASSE	20
ART. 29 NORME DI CHIUSURA	21

Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le Nuove Tecnologie della Vita Alessandro Volta

AREA Science Park - SS 14 km 163,5 Basovizza - 34149 Trieste (Italia)

C.F. 90142930321 - P.IVA 01253770323

www.itsvolta.it - info@itsvolta.it

Il presente contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 18, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

TRA

l'Istituto Tecnico Superiore "A. Volta" Nuove Tecnologie della Vita, con sede legale in Campus di Area Science Park SS 14 km 163,5 Basovizza – 34149 Trieste (Italia) , C.F. 90142930321 , Partita IVA 01253770323, in persona dell'Ing. Alberto Steindler nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, giusta Delibera [●] e Delibera [●], ed ivi domiciliato ai fini del presente atto

E

[●] con sede legale in [●], alla via [●], C.F. [●] e Partita IVA [●], con capitale sociale € [●], numero di iscrizione [●] al Registro delle Imprese di [●], in persona del/di [●], nato a [●], il [●], residente in [●], alla via [●], in qualità di legale rappresentante *pro tempore*, [in caso di aggiudicazione ad un R.T.I. o altri operatori economici pluri-strutturati] che agisce quale capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo di imprese/[●], in virtù di [●], costituito ai sensi dell'art. [●] del d.lgs. n. 36/2023, con atto [●], in data [●], tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

- [●], con sede legale in [●];
- [●], con sede legale in [●],
- [●].

PREMESSE

Il 30 giugno 2023 la Fondazione ha presentato il Progetto OHH (come definito di seguito) ai fini dell'ottenimento del Finanziamento PNRR per un importo di Euro 3.00.818,42 in relazione alla Missione 4 "Istruzione e Ricerca", Componente 1 "Potenziamento dell'offerta e dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università", Investimento 1.5 "Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)" del PNRR. Il contratto di Finanziamento PNRR è stato sottoscritto il 10 agosto 2023.

Con Delibera del Presidente della Fondazione n. 5 del 28 novembre 2023, la Fondazione ha deciso di affidare l'appalto integrato ad oggetto misto di forniture e lavori, comprendente la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, nonché la fornitura delle dotazioni strumentali per la realizzazione dei nuovi spazi laboratoriali destinati agli studenti dell'Istituto, ai fini dell'implementazione del Progetto OHH, mediante procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 71 del Codice.

In virtù del combinato disposto degli artt. 24, commi 3 e 3-bis, d.l. 24 febbraio 2023, n. 13 e dell'art. 7-ter, d.l. 8 aprile 2020, n. 22, "al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di edilizia scolastica" gli

Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le Nuove Tecnologie della Vita Alessandro Volta

AREA Science Park - SS 14 km 163,5 Basovizza - 34149 Trieste (Italia)

C.F. 90142930321 - P.IVA 01253770323

www.itsvolta.it - info@itsvolta.it

Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) sono investiti dei poteri dei Commissari Straordinari di cui all'art. 4, commi 3 e 4, d.l. 18 aprile 2019, n. 32, "in deroga alle disposizioni di legge in materia di

contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto". La Gara è volta all'implementazione del Progetto OHH, che rappresenta un intervento di edilizia scolastica, ed è pertanto indetta dalla Fondazione nell'esercizio dei suddetti poteri commissariali, in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici. Il richiamo ad alcune disposizioni del Codice ha il solo scopo di regolare la presente procedura in conformità alla disciplina sostanziale ivi contenuta e non costituisce in alcun modo un autovincolo della Stazione Appaltante in merito all'applicazione del Codice.

In data [●] è stato pubblicato il bando di Gara nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici. In esito alla procedura di Gara, previa verifica dei requisiti, con Delibera [●] del [●] l'appalto è stato aggiudicato in favore di [●], risultato primo in graduatoria.

L'impresa aggiudicataria risulta in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti dalla Gara, come accertato ai sensi dall'art. [●] del Disciplinare.

In ottemperanza al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 è stata acquisita la documentazione antimafia / la Stazione Appaltante ha provveduto a richiedere alla competente Prefettura il rilascio della informazione antimafia relativa all'Impresa ai sensi dell'art. 91, comma 1, D.Lgs. n. 159/2011; tenuto conto dell'urgenza di procedere all'esecuzione del Contratto, si procede alla stipula del presente Contratto nelle more del rilascio della predetta documentazione ai sensi e sotto la condizione risolutiva di cui all'art. 92, comma 3, D.Lgs. n. 159/2011.

Ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 PREMESSE, DOCUMENTI CONTRATTUALI E ALLEGATI

1. Le premesse, il PFTE, gli Allegati del presente Contratto e, in ogni caso, l'offerta tecnica ed economica e le dichiarazioni prodotte dall'Impresa in sede di Gara costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso, anche qualora non materialmente e fisicamente uniti al Contratto.
2. Sono allegati al Contratto i seguenti documenti:
Allegato 1: Capitolato
Allegato 2: Cronoprogramma

Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le Nuove Tecnologie della Vita Alessandro Volta

AREA Science Park - SS 14 km 163,5 Basovizza - 34149 Trieste (Italia)

C.F. 90142930321 - P.IVA 01253770323

www.itsvolta.it - info@itsvolta.it

Allegato 3: Computo metrico estimativo

Allegato 4: Offerta tecnica ed economica dell'Impresa

Allegato 5: PFTE

Allegato 6: garanzia definitiva dell'Impresa

Allegato 7: [●]

3. Il Cronoprogramma rispetta le tempistiche di realizzazione dell'Intervento imposte dal Finanziamento PNRR. Eventuali ritardi o problematiche che possano causare la revoca del Finanziamento PNRR e/o l'applicazione di sanzioni a carico dell'Istituto per colpa dell'Impresa comporteranno l'obbligo di quest'ultima di rifondere integralmente il contributo revocato e/o la sanzione applicata, salvo il maggior danno.

Art. 2 DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

1. Ai fini del presente Contratto, i termini di seguito indicati avranno il significato attribuito dalla corrispondente definizione:

Allegato/i: gli allegati al Contratto.

Atti di gara: la documentazione amministrativa relativa alla Gara, comprensiva anche dell'offerta (tecnica ed economica) e delle dichiarazioni rese dall'Impresa in sede alla medesima.

Fondazione, Istituto o Stazione Appaltante: l'Istituto Tecnico Superiore "A. Volta" Nuove Tecnologie della Vita.

Finanziamento PNRR: il finanziamento per un importo pari a Euro 3.00.818,42 a valere sulle risorse PNRR concesso in favore dell'Istituto per l'implementazione del Progetto OHH in virtù del contratto di finanziamento sottoscritto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito il 10 agosto 2023.

Impresa: [●]

Intervento: l'esecuzione dei Lavori sull'Immobile e ogni altra attività propedeutica all'implementazione del Progetto OHH.

CAM: i criteri ambientali minimi di cui al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022, n. 256 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi".

Capitolato: il capitolato speciale di appalto della Gara.

Contratto o Appalto: il presente contratto e i suoi Allegati.

Codice: il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Cronoprogramma: il cronoprogramma e le tempistiche di realizzazione dell'Intervento, come prescritte dal Finanziamento PNRR.

DEC: il direttore dell'esecuzione del contratto, l'Ing. Mario Bucher.

Direttore Lavori: l'Ing. Mario Bucher.

Disciplinare: il disciplinare di gara della Gara.

DNSH: il principio *Do Not Significant Harm* vigente per gli interventi finanziati dal PNRR ai sensi dell'art. 17, Regolamento UE 852/2020.

Forniture: le forniture previste dagli Atti di Gara e, in particolare, aventi le caratteristiche tecniche individuate nel Capitolato, nonché tutte le prestazioni accessorie e necessarie per dare le suddette forniture come completamente compiute secondo le condizioni e le modalità prescritte dal Capitolato.

Gara: la procedura di gara aperta indetta dalla Stazione Appaltante per l'affidamento del Contratto (CUP H94D23000950006; CIG B01F35F9B8).

Immobile: l'immobile su cui saranno eseguiti i Lavori, che rappresenta una porzione (come individuata nel PFTE) del più ampio complesso immobiliare situato a Trieste, via Caboto, n. 27, catastalmente indentificato al Catasto Fabbricati del Comune di Trieste: Sez. Urb. Q, Foglio 35, Particella 4151/1.

Lavori: tutti le prestazioni da eseguire sull'Immobile per consegnare il lavoro completamente compiuto secondo i termini e le condizioni prescritti dagli Atti di gara e dal Contratto.

Leggi Applicabili: qualsiasi legge, regolamento, disposizione emanata da ogni competente autorità (ivi incluse autorità sovranazionali), di volta in volta applicabile e in vigore relativamente all'esecuzione delle Prestazioni Contrattuali.

Parti: congiuntamente, la Stazione Appaltante e l'Impresa.

PNRR: il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia, approvato con Decisione del Consiglio UE ECOFIN del 13 luglio 2021.

Prestazioni Contrattuali: cumulativamente, i Servizi, i Lavori, le Forniture e ogni altra prestazione e/o obbligazione a carico dell'Impresa ai sensi del presente Contratto.

Progettista: il/i professionista/i indicato/i dall'Impresa per lo svolgimento delle attività di progettazione nella propria offerta in sede di Gara conformemente al Disciplinare.

PFTE: il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'Intervento messo a base della Gara.

Progetto Esecutivo: il progetto esecutivo dell'Intervento.

Progetto OHH: il progetto *One Health Hub* oggetto del Finanziamento PNRR.

Referente di Cantiere:

RUP: il Rup della Gara, l'Ing. Ornella Reina con il supporto dell'Ing. Mauro Tommasini.

Servizi: la prestazione dei servizi di architettura e ingegneria per la predisposizione del Progetto Esecutivo.

Stato Avanzamento Lavori o S.A.L.: ciascuno degli stati di avanzamento lavori trimestrali.

2. Nel Contratto, fatta eccezione per quei casi in cui ciò possa generare incongruenze con l'oggetto e il tenore dello stesso:
 - a) i termini neutri includono, a seconda dei casi, la persona maschile o la persona femminile ed i termini maschili si riferiranno ai femminili e viceversa;
 - a) i termini singolari includono i plurali e viceversa;
 - b) qualsiasi riferimento a disposizione di legge in vigore include qualsiasi modifica delle stesse, così come qualsiasi atto e regolamento attuativo delle stesse;
 - c) il termine "incluso" e "include" si interpreta come indicazione in via esemplificativa e non limitativa delle parole a cui si riferisce;
 - d) il termine "legge" include: (i) le leggi, i decreti leggi, i decreti legislativi, i decreti, le ordinanze, i codici, i tratti e gli altri atti in vigore in Italia; (ii) le sentenze definitive, le ordinanze, le decisioni e i lodi arbitrali; (iii) i regolamenti e le direttive applicabili (anche se non aventi efficacia di legge ma la cui osservanza è consuetudinaria) o le interpretazioni autentiche degli stessi fornite dalle competenti autorità.
3. Qualora vi fossero incongruenze o incompatibilità tra le previsioni degli Allegati e i termini e le condizioni del presente Contratto, prevarrà il testo del presente Contratto.

Art. 3 OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

1. La Fondazione affida all'Impresa, che accetta senza riserva alcuna, la prestazione dei Servizi, l'esecuzione dei Lavori e le Forniture descritte e disciplinate negli Atti di gara.
2. L'Impresa si impegna a realizzare, in particolare, le seguenti attività:
 - a) servizi di progettazione esecutiva dei Lavori in conformità al PTFE [e alle migliorie offerte in sede di Gara];
 - b) esecuzione delle opere di predisposizione dell'Immobile conformemente alla destinazione a spazio laboratoriale destinato agli studenti dell'Istituto nell'ambito del Progetto OHH, in conformità con il PTFE e con il Progetto Esecutivo;

Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le Nuove Tecnologie della Vita Alessandro Volta

AREA Science Park - SS 14 km 163,5 Basovizza - 34149 Trieste (Italia)

C.F. 90142930321 - P.IVA 01253770323

www.itsvolta.it - info@itsvolta.it

- c) fornitura delle dotazioni strumentali e laboratoriali funzionali al Progetto OHH, come meglio individuate e analiticamente descritte nel Capitolato [e alle migliori offerte in sede di Gara].
3. La durata dell'Appalto è stabilita in 8 mesi complessivi per la completa esecuzione delle Prestazioni Contrattuali dalla sottoscrizione del Contratto, in conformità al Cronoprogramma.

Art. 4 REFERENTI PER LE PRESTAZIONI CONTRATTUALI – DOMICILIO

1. L'Impresa indica e incarica quale proprio referente nei confronti della Stazione Appaltante il/la [●].
2. Ai fini dell'esecuzione del Contratto, l'Impresa elegge domicilio digitale al seguente indirizzo PEC: [●]. A tale domicilio digitale saranno indirizzati tutti gli atti e le comunicazioni relative all'esecuzione del Contratto.
3. Il DEC e Direttore Lavori è l'Ing. Mario Bucher, con studio professionale in Trieste, Piazza s. Antonio Nuovo 2. Il RUP è l'Ing. Ornella Reina con il supporto dell'Ing. Mario Tommasini.

Art. 5 PROGETTAZIONE

1. Il PFTE, come integrato dall'offerta tecnica presentata in sede di Gara dall'Impresa e dal Capitolato, costituisce elemento contrattuale vincolante per la predisposizione del Progetto Esecutivo e per la successiva realizzazione dei Lavori. L'Impresa assicura che la predisposizione del Progetto Esecutivo e le eventuali prestazioni di progettazione accessorie saranno svolte a cura del Progettista.
2. Il Progetto Esecutivo è predisposto in conformità a quanto disciplinato dalla Sezione III dell'Allegato I.7 del Codice. L'Impresa – anche per il tramite del Progettista – è tenuta a predisporre altresì la “*Relazione tecnica e relativi elaborati di applicazione CAM*” ai sensi del Decreto Ministeriale 23 giugno 2022, n. 256 “*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi*” in conformità ai contenuti ivi previsti.
3. Il Progetto Esecutivo dovrà essere completo, idoneo e adeguato in modo da consentire l'ottenimento di autorizzazioni, pareri, nullaosta e/o ogni atto di assenso comunque denominato propedeutici alla realizzazione dell'Intervento secondo le Leggi Applicabili; in ogni caso, il Progetto Esecutivo dovrà essere conforme a queste ultime.

4. Il Progetto Esecutivo sarà sottoposto alla verifica di cui all'art. 42, comma 1, del Codice e di compatibilità con il principio DNSH di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.
5. L'Impresa è tenuta a consegnare il Progetto Esecutivo, completo di tutti gli elaborati tecnici pertinenti, entro e non oltre il termine di 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del Contratto / del verbale per l'esecuzione del Contratto in via d'urgenza.

Art. 6 ESECUZIONE DEI LAVORI

1. L'inizio dei Lavori è subordinato alla previa verifica e approvazione del Progetto Esecutivo ai sensi del precedente Art. 5 . La consegna all'Impresa delle aree per l'esecuzione dei Lavori sarà eseguita con apposito verbale di consegna redatto e sottoscritto dal RUP, dal Direttore Lavori e dall'Impresa.
2. La puntuale ed esatta esecuzione dei Lavori è subordinata alla piena e incondizionata osservanza del Capitolato e del Progetto Esecutivo approvato dalla Stazione Appaltante.
3. L'Impresa si impegna ad eseguire ogni attività inerente alla realizzazione dei Lavori in tutte le loro parti e componenti, nonché tutti gli interventi, le somministrazioni, le prestazioni e le forniture complementari, funzionali alla puntuale ed esatta esecuzione dei Lavori secondo le Leggi Applicabili, ancorché tali prestazioni non siano espressamente e puntualmente individuate nel Contratto e nel Capitolato.
4. L'Impresa è tenuta a garantire a propria cura e spese la manutenzione dell'Immobile, ivi comprese le riparazioni, le sostituzioni e/o i ripristini che si rendessero necessari, per tutto il periodo intercorrente tra la data del verbale di consegna dei Lavori e sino alla data del collaudo definitivo dei Lavori con esito positivo o del certificato di regolare esecuzione.
5. Il termine per l'esecuzione dei Lavori è stabilito in 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei Lavori, in conformità al Cronoprogramma.

Art. 7 FORNITURE

1. Le Forniture devono essere consegnate dall'Impresa alla Stazione Appaltante e installate presso l'Immobile secondo le caratteristiche tecniche, le condizioni e le modalità stabilite nel Capitolato. La Stazione Appaltante si riserva di individuare puntualmente in fase di esecuzione del Contratto le Forniture che dovranno essere consegnate e installate presso il *data center* di BIC INCUBATORI FVG S.r.l., sito in Trieste, via del follatoio n. 12.
2. L'Impresa si impegna ad eseguire ogni attività inerente alle Forniture in tutte le loro parti e componenti, nonché tutti gli interventi, le somministrazioni, le prestazioni e le forniture complementari, funzionali alla puntuale ed esatta esecuzione delle stesse secondo la

disciplina applicabile, ancorché tali prestazioni non siano espressamente e puntualmente individuate nel Contratto e nel Capitolato.

3. Il termine per la consegna delle Forniture è stabilito in 30 giorni naturali e consecutivi dal verbale di ultimazione dei Lavori, in conformità al Cronoprogramma.

Art. 8 CONTROLLI

1. La Stazione Appaltante si riserva di effettuare in qualsiasi momento e anche senza preavviso verifiche e controlli circa la corretta esecuzione delle Prestazioni Contrattuali nonché l'osservanza delle Leggi Applicabili e delle condizioni previste dal Contratto e dagli Atti di Gara. L'Impresa è tenuta a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo svolgimento di tali controlli e, in ogni caso, a fornire alla Stazione Appaltante tutte le informazioni, dati e documenti funzionali a verificare la corretta esecuzione delle Prestazioni Contrattuali.

Art. 9 COLLAUDO E VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. Il collaudo dei Lavori e la verifica di conformità delle Forniture sono disciplinati dall'art. 116 del Codice, nonché rispettivamente dal Capo I, Sezione III dell'Allegato II.14 del Codice e dagli articoli 36 e 37 dell'Allegato II.14 del Codice.
2. In relazione ai Lavori, il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione, che dovrà essere emesso dal Direttore Lavori entro tre mesi dalla data di ultimazione dei Lavori ed immediatamente trasmesso al RUP, il quale ne verifica la completezza, il tutto ai sensi dell'art. 28 dell'Allegato II.14 del Codice.
3. La verifica di conformità finale delle Forniture è avviata entro trenta giorni dall'ultimazione della prestazione e conclusa non oltre sessanta giorni dal tale termine. La verifica delle Forniture è effettuata attraverso gli accertamenti e i riscontri ritenuti necessari dal soggetto a ciò incaricato, secondo quanto previsto dal Capitolato, che rilascia il relativo certificato. La verifica di conformità può essere effettuata anche in corso di esecuzione del Contratto.

Art. 10 OSSERVANZA DELLE LEGGI APPLICABILI

1. L'Impresa è tenuta ad osservare e a garantire il rispetto, sotto la propria esclusiva responsabilità, delle Leggi Applicabili vigenti o che dovessero entrare in vigore durante l'esecuzione delle Prestazioni Contrattuali fino al compiuto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal Contratto, che abbiano comunque attinenza all'esecuzione del

medesimo. A mero titolo esemplificativo, si indicano di seguito le principali fonti normative alle quali dovrà attenersi l'Impresa:

- a) D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- b) D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, applicabile al Contratto solo ove espressamente richiamato;
- c) D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazione dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108;
- d) Codice Civile.

Art. 11 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI IL DNSH, IL PNRR E I CAM

1. L'Impresa è tenuta a eseguire le Prestazioni Contrattuali nel rispetto dei requisiti e condizioni e/o attuando i principi e gli obblighi specifici del PNRR, anche relativi al principio DNSH, come disciplinati negli Atti di Gara e, in particolare, nel PFTE e implementati nel Progetto Esecutivo, nonché nel Capitolato, garantendo per quanto di propria spettanza il rispetto delle condizionalità previste nell'allegato alla Decisione del Consiglio UE ECOFIN di implementazione del PNRR (*Council Implementing Decision*) e negli *Operational Arrangements* relativamente a *Milestones* e *Target* della Misura M4C1-5 e pertinenti rispetto al Progetto OHH.
2. L'Impresa è tenuta ad adempiere alle misure prescritte dall'art. 47 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 relative ai principi sulle pari opportunità e alla promozione dell'occupazione giovanile. A tal riguardo, l'Impresa è tenuta ad assicurare una quota pari ad almeno il 30 % delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione delle Prestazioni Contrattuali ovvero per attività connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile conformemente a quanto previsto dall'art. 47, comma 4, d.l. n. 77/2021 e agli Atti di Gara. Inoltre, nel caso in cui l'Impresa occupi – all'atto della stipula del Contratto – un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50, l'Impresa è tenuta, entro sei mesi dalla conclusione del Contratto, a:
 - a) consegnare alla Stazione Appaltante la relazione di cui all'art. 47, comma 3, d.l. n. 77/2021 nonché a trasmetterla ai soggetti ivi indicati. La violazione di tale obbligo comporta l'impossibilità per l'Impresa di partecipare, in forma singola o associata, ad ulteriori procedure di affidamento PNRR per un periodo di 12 mesi ai sensi dell'art. 47, comma 6, d.l. n. 77/2021;
 - b) consegnare alla Stazione Appaltante la certificazione di cui all'art. 17, legge n. 68/1999, nonché la relazione di cui all'art. 47, comma 3-bis, d.l. n. 77/2021, trasmettendo altresì quest'ultima ai soggetti ivi indicati.
3. L'Impresa è tenuta a eseguire le Prestazioni Contrattuali nel rispetto e/o attuando i CAM secondo quanto previsto dagli Atti di Gara.

Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le Nuove Tecnologie della Vita Alessandro Volta

AREA Science Park - SS 14 km 163,5 Basovizza - 34149 Trieste (Italia)

C.F. 90142930321 - P.IVA 01253770323

www.itsvolta.it - info@itsvolta.it

4. Ai sensi dell'art. 34, comma 2 del Regolamento UE 241/2021, l'Impresa è tenuta altresì a diffondere una dichiarazione adeguata sul finanziamento dell'Intervento che recita "*Finanziato dall'Unione Europea – NextgenerationEU*".
5. Gli obblighi e i vincoli di cui al presente articolo incombono anche sui subappaltatori e subcontraenti dell'Impresa.

Art. 12 SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO

1. L'Impresa è tenuta ad adottare nell'esecuzione delle Prestazioni Contrattuali ogni provvedimento e cautela per prevenire gli infortuni sul lavoro e per garantire la vita e l'incolumità del personale addetto, nonché evitare danni a beni e terzi, osservando le Leggi Applicabili in tema – *inter alia* – di tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità verso terzi per infortuni e danni diretti e indiretti che possano avvenire durante l'esecuzione delle Prestazioni Contrattuali.

Art. 13 OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

1. Le Parti danno atto che il/i contratto/i collettivo/i di lavoro applicabile/i al personale dipendente nell'ambito del presente Contratto è/sono [●]. L'Impresa dichiara e garantisce di applicare il/i suddetto/i contratto/i collettivo/i di lavoro.
2. L'Impresa si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e sino alla loro eventuale sostituzione.

Art. 14 CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo per il pieno e perfetto adempimento del Contratto è stabilito in complessivi Euro [●] oltre ad IVA nella misura di legge, come risultante nell'offerta presentata in sede di Gara dall'Impresa, di cui:
 - a) Euro [●] per i Servizi;
 - b) Euro [●] per i Lavori;
 - c) Euro [●] per le Forniture;
 - d) Euro [●] per i costi di manodopera e oneri di sicurezza.
2. Il Contratto si intende stipulato a corpo.
3. L'Impresa dichiara di accettare il corrispettivo sopra determinato, che comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire le Prestazioni Contrattuali, nel rispetto delle Leggi Applicabili, ivi incluse tutte le attività necessarie per

l'adempimento delle prescrizioni della Stazione Appaltante, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria. All'Impresa non spetterà alcun pagamento ulteriore per le eventuali ulteriori attività che si rendano necessarie in conseguenza di errori, difetti

e/o omissioni relative alla mancata esecuzione delle Prestazioni Contrattuali a regola d'arte.

Art. 15 SOSPENSIONE

1. La sospensione delle Prestazioni Contrattuali è disciplinata dall'art. 121 del Codice.

Art. 16 SUBAPPALTO

1. Il subappalto delle Prestazioni Contrattuali è regolato dall'art. 119 del Codice.
2. [Eventuale] L'Impresa ha dichiarato in sede di offerta di voler subappaltare le seguenti Prestazioni Contrattuali: [●].

Art. 17 PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE

1. L'Impresa è tenuta a eseguire le Prestazioni Contrattuali nel rispetto del Cronoprogramma. Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali rispetto al Cronoprogramma e ai termini sopra indicati agli articoli 5, 6 e 7 saranno applicate delle penali a carico dell'Impresa in misura giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale.
2. Ai sensi dell'art. 47, comma 6, decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, la Stazione Appaltante applicherà a carico dell'Impresa penali di importo ricompreso tra lo 0,5 % e l'1 % dell'importo contrattuale, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del Contratto nelle seguenti ipotesi:
 - a) violazione degli obblighi stabiliti dall'art. 47, comma 3, del citato d.l. n. 77/2021 e cioè in caso di omessa trasmissione, entro 6 mesi dalla conclusione del Contratto, della relazione di genere prevista nel primo periodo del citato comma 3;
 - b) violazione degli obblighi stabiliti dall'art. 47, comma 3-bis, del citato d.l. n. 77/2021 e cioè in caso di mancata produzione della dichiarazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità;
 - c) violazione dell'obbligo di assicurare le quote di occupazione delle nuove assunzione necessarie per l'esecuzione del Contratto o per la realizzazione di attività connesse o strumentali allo stesso, previsto dall'art. 47, comma 4, del citato d.l. n. 77/2021 e dai Documenti di Gara.

3. L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale l'Impresa avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni lavorativi. Trascorso tale termine, in mancanza di controdeduzioni congrue e/o

documentate o in caso di giustificazioni non condivisibili, il RUP procederà all'applicazione della penale.

4. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei precedenti commi non può superare il 20 % dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 50, comma 4 del citato d.l. n. 77/2021.
5. Qualora l'ultimazione dei Lavori avvenga in anticipo rispetto al Cronoprogramma, a seguito dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo, per ogni giorno di anticipo verrà riconosciuto un premio di accelerazione in misura giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti e nei limiti delle risorse ivi disponibili.

Art. 18 PAGAMENTI E CONTABILITÀ

1. I pagamenti dei corrispettivi del Contratto saranno effettuati dalla Stazione Appaltante all'Impresa secondo le seguenti scadenze e modalità:
 - a) il 100 % dell'importo contrattuale relativo ai Servizi sarà corrisposto all'Impresa entro 30 giorni dalla formale verifica e approvazione del Progetto Esecutivo da parte della Stazione Appaltante;
 - b) per gli importi contrattuali relativi ai Lavori, la Stazione Appaltante corrisponde all'Impresa pagamenti in acconto con cadenza trimestrale sulla base dello stato di avanzamento dei lavori fino alla concorrenza del 90 % del relativo importo contrattuale netto; l'ultima rata di acconto verrà corrisposta entro 90 giorni dalla chiusura – con esito positivo – del collaudo;
 - c) il 100 % dell'importo contrattuale relativo alle Forniture sarà corrisposto all'Impresa entro 30 giorni dall'accettazione delle stesse da parte della Stazione Appaltante a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità.
2. La contabilità dei Lavori è effettuata con cadenza trimestrale attraverso la redazione dei S.A.L.
3. I pagamenti sono in ogni caso subordinati all'acquisizione del DURC in corso di validità relativo all'Impresa e a tutti gli eventuali subappaltatori. In caso di inadempienza contributiva si applica l'art. 11, comma 6 del Codice.

4. Le fatture, oltre a tutti gli ulteriori dati obbligatori ai sensi delle Leggi Applicabili, dovranno tassativamente includere in particolare il codice CIG B01F35F9B8 e il codice CUP H94D23000950006.

Art. 19 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136, impegnandosi in ogni caso:
 - a) a inserire, nei contratti con i propri subcontraenti relativi a lavori, servizi e forniture concernenti il Contratto, un'apposita clausola con la quale tali soggetti assumono a loro volta gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L. n. 136/2010;
 - b) a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura territorialmente competente della notizia dell'inadempimento delle proprie controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
 - c) a utilizzare per i fini del presente Contratto uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche e a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accessione o dalla loro prima utilizzazione, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
 - d) effettuare ogni movimento finanziario relativo a lavori, servizi e forniture concernenti il Contratto esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - e) inserire in tali strumenti di pagamento il codice CIG B01F35F9B8 e il codice CUP H94D23000950006.
2. Ai fini del presente articolo, l'Impresa indica il seguente conto corrente dedicato al Contratto: [●]; i soggetti delegati ad operare su tale conto sono: [●].
3. Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, L. n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 20 RESPONSABILITÀ E MANLEVA

1. L'Impresa è responsabile nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle Prestazioni Contrattuali a regola d'arte. La Stazione Appaltante avrà la facoltà di ordinare ogni altro intervento necessario affinché le Prestazioni Contrattuali siano eseguite nel pieno rispetto del Contratto; l'Impresa eseguirà le attività necessarie senza ulteriori oneri

per la Stazione Appaltante ed entro il termine indicato dalla Stazione Appaltante tenuto conto del Cronoprogramma.

2. Nell'esecuzione delle Prestazioni Contrattuali, l'Impresa assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni. L'Impresa è tenuta a risarcire

i danni arrecati a persone e/o cose dai propri dipendenti, collaboratori o terzi dei quali si avvale per l'esecuzione del Contratto. L'Impresa si impegna a manlevare la Stazione Appaltante e a rifondere a quest'ultima quanto eventualmente da questa pagato a seguito di fatti e/o omissioni che siano ascrivibili alla responsabilità dell'Impresa.

Art. 21 GARANZIE

1. A garanzia della corretta esecuzione delle Prestazione Contrattuali, l'Impresa ha consegnato alla Stazione Appaltante la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del Codice, costituita mediante [●] in data [●] rilasciata da [●] per un importo pari a Euro [●], pari al 10% dell'importo contrattuale e con durata sino al [●]. Tale garanzia sarà progressivamente svincolata secondo quanto previsto dall'art. 117, comma 8 del Codice.
2. L'Impresa ha consegnato alla Stazione Appaltante polizza di assicurazione a garanzia dei danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei Lavori e/o delle Forniture per un importo garantito pari all'importo contrattuale del Contratto al netto della Progettazione e quindi pari ad Euro [●] e con un massimale pari al 5 % della somma assicurata e quindi pari ad Euro [●]. Gli estremi della polizza sono i seguenti: [●].
3. L'Impresa ha consegnato alla Stazione Appaltante le polizze di responsabilità civile professionale del Progettista a copertura dei rischi derivanti da errori o omissioni della redazione del Progetto Esecutivo.
4. Le suddette polizze restano conservate agli atti della Stazione Appaltante e l'Impresa garantisce che le stesse siano rinnovate periodicamente alla loro scadenza e sino alla completa esecuzione del Contratto.
5. Per ciascuna della Forniture, l'Impresa garantisce i beni per i vizi e difetti di funzionamento ai sensi dell'art. 1490 c.c., per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso a cui sono destinati ai sensi dell'art. 1497 c.c. nonché per il buon funzionamento ai sensi dell'art. 1512 c.c. per 24 mesi a partire dalla data della verifica di conformità con esito positivo; per la Forniture informatiche la garanzia è estesa a 60 mesi. Durante tali periodi, l'Impresa assicura – senza oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante – un servizio di assistenza tecnica mediante propri tecnici specializzati, il supporto tecnico necessario per il corretto funzionamento delle Forniture, nonché, ove necessario, la

fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari per sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero la sostituzione delle Forniture.

Art. 22 MODIFICAZIONI DELLA STRUTTURA SOCIETARIA

1. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni variazione della propria composizione societaria di entità superiore al 2 % rispetto a quella comunicata in occasione della stipula del Contratto ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, ovvero ogni variazione degli organi tecnici e amministrativi, nonché della sede legale.

Art. 23 RISOLUZIONE, RECESSO E CONDIZIONE RISOLUTIVA

1. La risoluzione del Contratto è disciplinata dall'art. 122 del Codice. La contestazione degli inadempimenti dell'Impresa da parte della Stazione Appaltante avviene secondo il procedimento disciplinato dall'art. 10 dell'Allegato II.14 del Codice.
2. È facoltà della Stazione Appaltante risolvere il Contratto – oltre che nei casi previsti dall'art. 122 del Codice – qualora l'Impresa contravvenga ai termini e alle condizioni del Contratto, alle Leggi Applicabili ovvero a ordini e istruzioni impartiti dalla Stazione Appaltante e/o per conto della stessa nonché in ogni caso di mancato rispetto del Cronoprogramma.
3. Costituisce altresì causa di risoluzione del Contratto il mancato rispetto delle condizioni per la *compliance* al principio DNSH e agli obblighi PNRR, nonché le violazioni agli obblighi di cui ai commi 3, 3-bis e 4 dell'art. 47, D.L. n. 77/2021.
4. La Stazione Appaltante ha provveduto a richiedere alla competente Prefettura il rilascio della informazione antimafia relativa all'Impresa ai sensi dell'art. 91, comma 1, D.Lgs. n. 159/2011. Tenuto conto dell'urgenza di procedere all'esecuzione del Contratto, si procede alla stipula del presente Contratto nelle more del rilascio della predetta documentazione ai sensi e sotto la condizione risolutiva di cui all'art. 92, comma 3, D.Lgs. n. 159/2011.
5. In caso di risoluzione del Contratto, la Stazione Appaltante escute la garanzia definitiva, fatto salvo il maggior danno.
6. Il recesso del Contratto è disciplinato dall'art. 123 del Codice.
7. Le Parti danno atto che il Contratto è sottoscritto nelle more del perfezionamento dell'iter autorizzativo dei Lavori secondo le Leggi Applicabili. Il Contratto è risolutivamente

Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le Nuove Tecnologie della Vita Alessandro Volta

AREA Science Park - SS 14 km 163,5 Basovizza - 34149 Trieste (Italia)

C.F. 90142930321 - P.IVA 01253770323

www.itsvolta.it - info@itsvolta.it

condizionato al mancato perfezionamento dell'iter autorizzativo dei Lavori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1353.

Art. 24 CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d) del Codice, la cessione del Contratto è vietata.

Art. 25 INCOMPATIBILITÀ

1. L'Impresa dichiara di non trovarsi in situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse ai sensi delle Leggi Applicabili e si impegna in ogni caso a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante l'eventuale insorgere di causa di incompatibilità.

Art. 26 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Tutte le controversie che riguardano l'esecuzione del Contratto saranno attribuite alla competenza del foro di Trieste.

Art. 27 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L'Impresa dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento UE n. 2016/679 e al D.Lgs. n. 196/2003.
2. I dati contenuti nel Contratto saranno trattati dalla Stazione Appaltante, anche con strumenti informatici, unicamente per lo svolgimento degli adempimenti di legge correlati al Contratto medesimo e alla gestione amministrativa e contabile del rapporto contrattuale, nell'ambito delle attività predisposte nell'interesse pubblico e nell'esercizio di pubblici poteri.

Art. 28 SPESE, IMPOSTE E TASSE

1. Ai fini fiscali, si dichiara che le Prestazioni Contrattuali sono soggette al pagamento dell'IVA per cui si chiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40, D.P.R. n. 131/1986.

2. Ai fini fiscali, si dà atto che la clausola penale prevista dal Contratto è inserita per obbligo normativo e si richiede l'applicazione di una sola imposta di registro in misura fissa in conformità alla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 16 luglio 2004, n. 91/E e l'applicazione, sempre in misura fissa, della stessa imposta ai premi di accelerazioni previsti dal Contratto. L'Impresa prende atto che le penali e i premi di accelerazione sono soggetti all'aliquota del 3 % e, pertanto, al verificarsi delle condizioni che faranno sorgere
- 3.

tali obbligazioni la Stazione Appaltante comunicherà tale circostanza all'Agenzia delle Entrate per la liquidazione della maggiore imposta.

4. Fatta eccezione per l'IVA e per ogni altra tassa posta a carico della Stazione Appaltante, tutte le spese, imposte e/o tasse afferenti al Contratto e alla sua esecuzione sono a carico dell'Impresa.
5. Il valore dell'imposta di bollo, che l'Impresa è tenuta a versare in occasione della stipula del Contratto, è pari a Euro 250, secondo quanto previsto dalla tabella A dell'Allegato I.4 del Codice.

Art. 29 NORME DI CHIUSURA

1. Il Contratto è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Impresa

Stazione Appaltante

L'Impresa dichiara che il presente documento è stato analizzato attentamente e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la sottoscrizione di seguito apposta accetta espressamente e per iscritto, a norma degli artt. 1341 e 1342 c.c., tutte le clausole di seguito precisate nonché le clausole contenute in disposizioni di leggi, regolamenti e altro richiamati nel presente atto: Art. 1 *Premesse, documenti contrattuali e allegati*; Art. 3 *Oggetto e durata dell'Appalto*; Art. 8 *Controlli*; Art. 9 *Collaudo e verifica di conformità*; Art. 10 *Osservanza delle Leggi Applicabili*; Art. 11 *Disposizioni particolari riguardanti il DNSH, il PNRR e i CAM*; Art. 14 *Corrispettivo*; Art. 17 *Penali e premio di accelerazione*; Art. 18 *Pagamenti e Contabilità*; Art. 19 *Tracciabilità dei flussi finanziari*; Art. 20 *Responsabilità e manleva*; Art. 21 *Garanzie*; Art. 22 *Modificazioni*

Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le Nuove Tecnologie della Vita Alessandro Volta

AREA Science Park - SS 14 km 163,5 Basovizza - 34149 Trieste (Italia)

C.F. 90142930321 - P.IVA 01253770323

www.itsvolta.it - info@itsvolta.it



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



della struttura societaria; Art. 23 Risoluzione, recesso e condizione risolutiva; Art. 24 Cessione del Contratto; Art. 26 Risoluzione delle controversie e foro competente.

Impresa

Stazione Appaltante

Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le Nuove Tecnologie della Vita Alessandro Volta

AREA Science Park - SS 14 km 163,5 Basovizza - 34149 Trieste (Italia)

C.F. 90142930321 - P.IVA 01253770323

www.itsvolta.it - info@itsvolta.it